

CRITERI DI VALUTAZIONE PER IL PASSAGGIO ALLA CLASSE SUCCESSIVA E ALL'ESAME DI STATO DEL I CICLO DI ISTRUZIONE.

Il Decreto legislativo n. 62/2017, attuativo della Legge n. 107/2015, ha introdotto novità sostanziali in merito alla valutazione degli studenti nel primo ciclo di istruzione, alla loro ammissione alla classe successiva e all'Esame di Stato conclusivo del I ciclo di istruzione.

Al suddetto decreto è seguito il D.M. n. 741/2017, dedicato esclusivamente all'Esame di Stato, la Nota n. 1865/2017, finalizzata ad illustrare tutte le novità sulla valutazione, sulla certificazione delle competenze e sull'Esame e, infine, la Nota n. 2936/2018, volta a fornire indicazioni riguardo all'Esame e alla Prova Invalsi per le classi III della Scuola Secondaria di primo grado.

Il Collegio docenti delibera i criteri e le modalità di valutazione degli apprendimenti e del comportamento che vengono inseriti nel PTOF e resi pubblici.

La valutazione periodica e finale degli apprendimenti viene effettuata collegialmente dai docenti contitolari della classe per la Scuola Primaria e dal Consiglio di classe per la Scuola Secondaria di primo grado.

La valutazione del comportamento degli alunni viene espressa mediante un giudizio sintetico che fa riferimento allo sviluppo delle competenze di cittadinanza e, per quanto attiene alla Scuola Secondaria di primo grado, allo Statuto delle studentesse e degli studenti e al Patto di corresponsabilità approvato dall'Istituzione scolastica. Il Collegio docenti definisce i criteri per la valutazione del comportamento, determinando anche le modalità di espressione del giudizio.

1) VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO

I *Criteri e gli Indicatori per la valutazione del comportamento* (per i dettagli dei quali si rimanda al Documento di valutazione presente sul sito della scuola e deliberato dal Collegio docenti in data 23/01/2018) sono stati delineati a partire dalle **Competenze Chiave**:

- a. **Agire in modo responsabile e autonomo** (a “Molto adeguato”, b “Adeguato”, c “Discretamente adeguato”, d “Parzialmente adeguato”, e “Non adeguato”)
- b. **Risolvere problemi** (a “Molto adeguato”, b “Adeguato”, c “Discretamente adeguato”, d “Parzialmente adeguato”, e “Non adeguato”).
- c. **Collaborare e partecipare** (a “Molto adeguato”, b “Adeguato”, c “Discretamente adeguato”, d “Parzialmente adeguato”, e “Non adeguato”);
- d. **Imparare ad imparare** (a “Molto adeguato”, b “Adeguato”, c “Discretamente adeguato”, d “Parzialmente adeguato”, e “Non adeguato”);
- e. **Progettare** (a “Molto adeguato”, b “Adeguato”, c “Discretamente adeguato”, d “Parzialmente adeguato”, e “Non Adeguato”);
- f. **Comunicare** (a “Molto adeguato”, b “Adeguato”, c “Discretamente adeguato”, d “Parzialmente adeguato”, e “Non adeguato”).

N.B.

È stata abrogata la norma che prevedeva la non ammissione alla classe successiva per gli alunni che conseguivano un voto di comportamento inferiore a 6/10; la **valutazione del comportamento** viene espressa mediante un giudizio sintetico.

Resta, invece, in vigore la norma secondo cui **è possibile la non ammissione alla classe successiva**, in base a quanto previsto dallo Statuto delle studentesse e degli studenti, nei confronti di coloro cui è stata irrogata la sanzione disciplinare di esclusione dallo scrutinio finale (articolo 4, commi 6 e 9 bis, del DPR n. 249/1998).

2) AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA (CLASSI 1^ e 2^)

L'ammissione alle classi seconda e terza della Scuola Secondaria di primo grado è disposta, secondo l'art. 6 del D.lgs 62/2017, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline. Pertanto l'alunno viene ammesso alla classe successiva anche se in sede di scrutinio finale viene attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline da riportare sul documento di valutazione. Il consiglio di classe, con adeguata motivazione e tenuto conto dei criteri definiti dal collegio dei docenti, può non ammettere l'alunno alla classe successiva nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline (voto inferiore a 6/10). La non ammissione viene deliberata a maggioranza.

In sede di scrutinio finale, in caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline (voto inferiore a 6/10), il Consiglio di classe, presieduto dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato, può anche non ammettere l'alunno alla classe successiva. **La non ammissione** deve avvenire con adeguata motivazione scritta e nel rispetto dei criteri definiti dal Collegio docenti. In sede di scrutinio finale, per gli alunni per i quali viene accertata la non validità dell'anno scolastico, o nel caso in cui gli alunni rientrano nelle deroghe ma non si hanno elementi necessari alla valutazione, il Consiglio delibera la non validità dell'anno scolastico, non procede alla valutazione e delibera la non ammissione alla classe successiva.

1. In sede di scrutinio finale **sono ammessi** dal Consiglio di classe alla classe successiva gli alunni che conseguono:

- la validità di frequenza delle lezioni (frequenza di almeno $\frac{3}{4}$ dell'anno scol. o eventuale deroga);
- non essere incorsi nella sanzione disciplinare prevista dall'articolo 4, commi 6 e 9 bis, del DPR n. 249/1998 (ove è si dispone l'esclusione dallo scrutinio finale per comportamenti connotati da una gravità tale da costituire un elevato allarme sociale).
- un voto non inferiore a sei decimi in ogni disciplina di studio;
- quattro insufficienze lievi (quattro 5) o tre insufficienze (due 4 e un 5).

Nel caso in cui **l'ammissione alla classe successiva** sia comunque deliberata in presenza di carenze relativamente al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento, la scuola provvede ad inserire una **specifica nota** al riguardo nel documento individuale di valutazione ed a trasmettere quest'ultimo alla famiglia dell'alunno. Nella scheda di valutazione il voto non positivo va portato a 6 e nella **nota di informazione** alle famiglie vanno indicati i voti reali con le indicazioni per il recupero.

Nel **verbale** va indicato che gli alunni in tale situazione **sono ammessi alla classe successiva con voto di consiglio**.

L'eventuale **non ammissione alla classe successiva** deve essere:

- deliberata a maggioranza;
- debitamente motivata per iscritto;
- fondata sui criteri stabiliti dal collegio dei docenti

L'eventuale **non ammissione alla classe successiva** deve, dunque, essere deliberata a maggioranza dal Consiglio di classe presieduto dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato, e dovrà essere corredata da una **relazione** predisposta dal coordinatore, da allegare al verbale di scrutinio, nella quale i docenti che

avranno assegnato un livello di competenza inferiore al 6 illustreranno le strategie utilizzate per migliorare il livello di competenza nel corso dell'anno appena concluso.

Nei casi di **non ammissione**, inoltre, il voto del docente di I.R.C. o di attività alternative (per gli alunni che si sono avvalsi dell'insegnamento), se determinante, viene espresso tramite **un giudizio motivato iscritto a verbale**.

Fermo restando la necessità di un'indicazione precisa sul numero delle discipline con valutazioni insufficienti determinanti per l'ammissione o per la non ammissione alla classe successiva, nell'ambito di una decisione di **non ammissione**, andranno, altresì, considerate anche altre variabili, quali ad esempio:

- la capacità di recupero dell'alunno;
- in quali e quante discipline, in base a potenzialità e attitudini, lo studente possa recuperare nell'a.s. successivo;
- l'efficacia o meno di un provvedimento di non ammissione;
- il grado di maturità dell'alunno e la possibile reazione emotiva dello stesso.

3) AMMISSIONE AGLI ESAMI DI STATO DI FINE PRIMO CICLO

Il D.lgs. n. 62/2017 ha modificato i criteri di ammissione e le modalità di svolgimento e valutazione dell'Esame di Stato conclusivo del I ciclo di istruzione. Al suddetto decreto è seguito il DM n. 741/2017, finalizzato a disciplinare in modo organico l'Esame e le operazioni ad esso connesse. Ulteriori indicazioni sono state fornite dal Ministero con la nota n. 1865 del 10 ottobre 2017.

In sede di scrutinio finale, il Consiglio di classe, presieduto dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato, dispone l'ammissione degli studenti all'Esame di Stato, in via generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline (voto inferiore a 6/10). I **requisiti** per essere ammessi sono i seguenti:

1. aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal Collegio docenti;
2. non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'Esame di Stato prevista dall'articolo 4, commi 6 e 9 bis, del DPR n. 249/1998, ossia l'esclusione dallo scrutinio finale;
3. aver partecipato, entro il mese di aprile, alle Prove **INVALSI (CBT)** come atto preliminare di ammissione all'Esame (Cfr. Art. 7 D. Lgs. n. 62 del 13 aprile 2017) per tre ambiti disciplinari: Italiano, Matematica e Inglese. Gli esiti delle Prove INVALSI confluiscono nella **certificazione delle competenze** in livelli descrittivi distinti per Italiano (6 livelli), Matematica (6 livelli) e Inglese (4 livelli per la comprensione della lettura e 4 per l'ascolto della lingua inglese).

Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il Consiglio di classe può deliberare, a maggioranza e con adeguata motivazione, sulla base dei criteri definiti dal Collegio dei docenti, **la non ammissione dell'alunno all'Esame di Stato**, anche in presenza dei tre requisiti sopra citati. La non ammissione all'Esame deve avvenire con adeguata motivazione scritta e nel rispetto dei criteri definiti dal Collegio docenti. Si evidenzia che, se determinante per la decisione assunta dal Consiglio di classe, il voto espresso nella deliberazione di non ammissione dal docente di I.R.C. o di attività alternative, per i soli alunni che si avvalgono di tali insegnamenti, diviene un giudizio motivato riportato nel verbale.

Per i soli alunni **ammessi all'Esame di Stato**, in sede di scrutinio finale, il Consiglio di classe attribuisce un voto di ammissione espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali.

Il voto di ammissione va espresso sulla base del percorso scolastico triennale effettuato da ciascuno allievo, nel rispetto dei criteri e delle modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel PTOF.

Il voto di ammissione può essere inferiore a 6/10, qualora l'alunno sia stato ammesso anche in caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline. Il voto di ammissione concorre alla determinazione del voto finale d'Esame.

2) Sono ammessi a sostenere l'Esame di Stato gli alunni che hanno conseguito in ogni disciplina di studio la sufficienza oppure la **media del 6** nelle seguenti discipline o gruppi di discipline:

- **Italiano, Storia, Geografia, Cittadinanza e costituzione**
- **Matematica e Scienze**
- **Inglese - Seconda lingua comunitaria**
- **Tecnologia**
- **Arte e immagine**
- **Musica**
- **Scienze motorie**

Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il Consiglio di classe può deliberare, a maggioranza, con adeguata motivazione scritta e sulla base dei criteri definiti dal Collegio docenti, la **non ammissione dell'alunno all'Esame di Stato**.

DPR 22 giugno 2009, n. 122 art. 3

“Il giudizio di idoneità è espresso dal Consiglio di classe in decimi considerando il percorso scolastico compiuto dall'allievo nella scuola secondaria di primo grado”.

4) CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROVE D'ESAME DI STATO

A) PROVA SCRITTA D'ITALIANO

La prova scritta di italiano o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento accerta la padronanza della lingua, la capacità di espressione personale, il corretto ed appropriato uso della lingua e la coerente e organica esposizione del pensiero da parte degli alunni. La Commissione predispone almeno tre terne di tracce, con riferimento alle seguenti tipologie:

- testo narrativo o descrittivo coerente con la situazione, l'argomento, lo scopo e il destinatario indicati nella traccia;
- testo argomentativo, che consenta l'esposizione di riflessioni personali, per il quale devono essere fornite indicazioni di svolgimento;
- comprensione e sintesi di un testo letterario, divulgativo, scientifico anche attraverso richieste di riformulazione.

B) PROVA SCRITTA DI LINGUA STRANIERA

La prova scritta relativa alle lingue straniere deve consentire di accertare le competenze di comprensione e produzione scritta riconducibili ai livelli del Quadro Comune Europeo di riferimento per le lingue del Consiglio d'Europa (Livello A2 per l'inglese e Livello A1 per la seconda lingua comunitaria).

La prova è articolata in due sezioni distinte, rispettivamente, per l'inglese e per la seconda lingua comunitaria.

La Commissione predispone almeno tre tracce con riferimento alle tipologie in elenco ponderate sui due livelli di riferimento:

- questionario di comprensione di un testo a risposta chiusa e aperta;
- completamento di un testo in cui siano state omesse parole singole o gruppi di parole, oppure riordino e riscrittura o trasformazione di un testo;
- elaborazione di un dialogo su traccia articolata che indichi chiaramente situazione, personaggi e sviluppo degli argomenti;
- lettera o email personale su traccia riguardante argomenti di carattere familiare o di vita quotidiana;
- sintesi di un testo che evidenzi gli elementi e le informazioni principali.

C) PROVA SCRITTA DI SCIENZE MATEMATICHE CHIMICHE FISICHE E NATURALI

La prova scritta relativa alle competenze logico matematiche deve consentire di accertare la capacità di rielaborazione e di organizzazione delle conoscenze, delle abilità e delle competenze acquisite dalle alunne e dagli alunni nelle seguenti aree: numeri; spazio e figure; relazioni e funzioni; dati e previsioni.

La commissione predispone almeno tre tracce, ciascuna riferita alle due seguenti tipologie:

- problemi articolati su una o più richieste;
- quesiti a risposta aperta.

D) COLLOQUIO PLURIDISCIPLINARE

In base al D.lgs 62/2017 il colloquio, condotto collegialmente da parte della sottocommissione, è finalizzato a valutare il livello di acquisizione delle conoscenze, abilità e competenze previsto dalla Indicazioni nazionali, con particolare attenzione alle capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, di collegamento fra discipline. Terrà conto anche dei livelli di padronanza delle competenze di Cittadinanza e Costituzione.

Come si evince dall'art. 2 del D. Lgs 62/2017, nel Primo Ciclo di Istruzione, viene, quindi, evidenziata la valutazione delle attività svolte nell'ambito di Cittadinanza e Costituzione proprio per rimarcare quanto anticipato nelle Raccomandazioni del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 in cui viene affermato che "le competenze chiave sono quelle di cui tutti hanno bisogno per la realizzazione e lo sviluppo personali, la cittadinanza attiva, l'inclusione sociale e l'occupazione" e ulteriormente evidenziate nelle Indicazioni Nazionali per il Curricolo che proprio al paragrafo *Per una nuova cittadinanza* definiscono in maniera efficace il senso del termine cittadinanza.

In aderenza, inoltre, al D. M. 26/8/81 i Consigli di classe, in sede di valutazione finale ed in piena coerenza con le linee della programmazione educativa e didattica attuata nel corso del triennio hanno programmato l'impianto essenziale dei **colloqui affinché le sottocommissioni**:

- impostino il colloquio in modo da consentire una valutazione comprensiva del livello raggiunto dagli allievi nelle varie discipline;
- evitino che il colloquio si risolva in un repertorio di domande e risposte su ciascuna disciplina, prive del necessario organico collegamento;
- facciano sì che il colloquio non scada ad un inconsistente esercizio verboso da cui esulino i contenuti culturali cui è tenuta ad uniformarsi l'azione della scuola media;
- facciano in modo che il colloquio non risulti in una somma di colloqui distinti: occasioni di coinvolgimento indiretto di ogni disciplina saranno offerte anche dalle verifiche relative ad altri ambiti disciplinari;
- facciano sì che il colloquio si svolga con la maggiore coerenza possibile nella trattazione dei vari argomenti, escludendo ogni artificiosa connessione.
- per le discipline di carattere operativo si prenda spunto da quanto prodotto in esercitazioni pratiche effettuate nel corso dell'anno scolastico, evitando così che si risolva in accertamenti di carattere esclusivamente teorico.

• Criteri valutativi

- ☞ Comprensione e conoscenza dei contenuti
- ☞ Chiarezza, organicità e fluidità espressiva
- ☞ Capacità di collegamento e di rielaborazione delle conoscenze acquisite
- ☞ Capacità di relazionarsi nell'affrontare la prova

GIUDIZIO GLOBALE – ESAME

- Preparazione culturale raggiunta
- Modalità di approccio al colloquio pluridisciplinare
- Capacità espositiva
- Capacità di operare collegamenti e di rielaborare in modo personale gli argomenti
- Rispondenza tra prove d'esame e iter scolastico precedente
- Livello globale di maturazione
- Consiglio orientativo (conferma o modifica)

5) CRITERI DI VALUTAZIONE PER LE PROVE D'ESAME DI LICENZA MEDIA PER GLI ALUNNI BES

Per tutti gli alunni BES, ai sensi della legge n. 104 del 18/06/92, del D.M. 10/12/84, C.T. n. 189 del 12/06/85, del D.M. n. 18 del 25/01/94, della legge 170/2010 e della Direttiva MIUR del 27.12.2012, e del Decreto Legislativo n. 62 del 2007 (articoli 4, 7, 8, 11 del decreto legislativo n. 62/2017 e decreto ministeriale n. 741/2017) L'esame di licenza sarà coerente al percorso formativo attuato nel triennio e le prove differenziate, deliberate dalla commissione d'esame, su richiesta avanzata dai consigli di classe, saranno in accordo al PEI/PDP e corrispondenti agli insegnamenti impartiti idonei a valutare il progresso dell'allievo in rapporto alle sue potenzialità ed ai livelli di apprendimento iniziali.

Alunni con disabilità (L. 104 del 18/06/92)

Per lo svolgimento dell'Esame di Stato la sottocommissione predispone, se previsto dal Piano Educativo Individualizzato (PEI), prove differenziate idonee a valutare i progressi del candidato con disabilità in rapporto ai livelli di apprendimento iniziali. Le prove differenziate hanno valore equivalente a quelle ordinarie ai fini del superamento dell'Esame di Stato e del conseguimento del diploma finale. Gli alunni con disabilità sostengono le prove d'esame con l'uso di attrezzature tecniche e sussidi didattici, utilizzato abitualmente nel corso dell'anno scolastico e previsto dal Piano Educativo Individualizzato. Ai candidati con disabilità che non si presentano all'Esame di Stato viene rilasciato un attestato di credito formativo, che è titolo per l'iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di secondo grado ovvero dei corsi di istruzione e formazione professionale.

Per ciascun alunno in rapporto alle prove proposte potranno essere presi in considerazione alcuni degli indicatori sotto-elencati.

PROVA SCRITTA D'ITALIANO

1. Impaginazione
2. Capacità di esprimere semplici contenuti
3. Correttezza ortografica e grammaticale

PROVA SCRITTA DI LINGUA STRANIERA

1. Conoscenza dei vocaboli
2. Capacità di abbinare il vocabolo all'immagine
3. Capacità di comporre o completare semplici messaggi
4. Capacità di intuire il significato globale di semplici messaggi

PROVA SCRITTA DI SCIENZE MATEMATICHE CHIMICHE FISICHE E NATURALI

1. Saper operare con i numeri naturali (successioni numeriche e calcolo)
2. Conoscenza e uso delle misure fondamentali
3. Capacità di interpretare e risolvere semplici problemi di aritmetica e di geometria
4. Saper riconoscere e disegnare le figure geometriche piane e solide

COLLOQUIO PLURIDISCIPLINARE. Modalità di conduzione

Il colloquio potrà anche iniziare prendendo spunto dalle esperienze concrete vissute dall'alunno durante l'anno scolastico. Si potrà fare riferimento ad alcune attività integrative svolte con la classe: visite d'istruzione, attività teatrali, di laboratorio, sportive, etc. Durante il colloquio si inseriranno anche spunti relativi alle singole discipline che consentiranno di valutare le acquisizioni raggiunte. Verrà valutato altresì il grado di partecipazione al dialogo educativo, l'autonomia di conduzione dello stesso.

CRITERI VALUTATIVI

- ☞ Capacità di comprensione ed esposizione di semplici messaggi
- ☞ Capacità di rispondere in modo pertinente ai quesiti proposti
- ☞ Livello di autonomia raggiunto

Alunni con Disturbi Specifici di Apprendimento (L. 170/2010)

Lo svolgimento dell'Esame di Stato deve essere coerente con il Piano Didattico Personalizzato predisposto dal consiglio di classe. Per l'effettuazione delle prove scritte la sottocommissione può riservare alle alunne e agli alunni con DSA tempi più lunghi di quelli ordinari. Può, altresì, consentire l'utilizzazione di strumenti compensativi, quali apparecchiature e strumenti informatici solo nel caso in cui siano stati previsti dal Piano Didattico Personalizzato, siano già stati utilizzati abitualmente nel corso dell'anno scolastico o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell'Esame di Stato, senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte.